



I. C. "ANDREA CAMILLERI"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

VIA F. COMPAGNA, 18- 92026 FAVARA (AG)

TEL. 0922-415965/070123 C.F. 93062340844

Cod. Univoco UFF1HE

Email: agic85800g@istruzione.it PEC: agic85800g@pec.istruzione.it

<https://www.icandreacamilleri.edu.it/>

I.C. "Andrea CAMILLERI" - FAVARA (AG)

Prot. 0000006 del 02/01/2025

VI-2 (Uscita)

ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: DETRMINA di Affidamento diretto (ODA su MEPA) per il servizio di rinnovo contratto Argo Software per l'Istituto Comprensivo "A. Camilleri" anno 2025.- ai sensi del D.Lgvo n. 36/2023 art. 50 comma1 lettera b);

IMPORTO: € 3.820,00 + IVA 22% € 840,40

- CIG: B51429FF54

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante « <i>Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato</i> »;
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione»;
VISTA	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTA	la L. 241 del 7 agosto 1990, recante « <i>Nuove norme sul procedimento amministrativo</i> »;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante « <i>Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107</i> »;
VISTO	il Decreto Assessoriale le n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO	Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante « <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> » e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO	Il Regolamento d'Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto il 12/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, e seguenti aggiornamenti (Delibera del C.I. n. 9 del
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO	Il Regolamento d'Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto il 12/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; e seguenti aggiornamenti (Delibera n. 9 del C.I. del 29/06/2023 - nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023) : adozione per l'adeguamento alle nuove soglie di rilevanza UE per le relative attività negoziali;
VISTO	il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 2 del 11/01/2021;
VISTO	l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...]», specificando tuttavia che <i>«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma;</i>
VISTO	l'art. 46, comma 1 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale <i>«Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 21 giugno 2023, n. 36, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;</i>
VISTO	il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
CONSIDERATO	in particolare l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO	in particolare l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
CONSIDERATO	in particolare l'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

CONSIDERATO	che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori
VISTO	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato al rinnovo del contratto per manutenzione e assistenza software anno 2025;
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di: mera fornitura di beni;
PRESO ATTO	che la spesa complessiva per la <i>fornitura</i> in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta a quanto indicato in oggetto;
VISTO	l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

PRESO ATTO	Che per la categoria merceologica non sussiste l'obbligo di approvvigionamento in convenzione CONSIP
CONSIDERATO	Che trattasi di rinnovo di licenza d'uso di prodotti già in uso di questa Istituzione Scolastica e che trattasi di unico fornitore sul territorio nazionale; tutto quanto sopra detto per conferire alla Ditta Argo Software SRL di Ragusa, l'affidamento del rinnovo delle licenze relative al pacchetto software Argo;
RILEVATO	Che con Argo Software SRL non sussistono contestazioni in atto e che il prodotto si è rivelato aderente alle esigenze del personale docente e amministrativo e rispondente agli adempimenti burocratico-amministrativi relativi alla gestione dell'area alunni e del personale;
CONSIDERATA	la congruità del prezzo offerto dalla ditta "ARGO SOFTWARE SRL, Zona industriale III Fase – 97100 Ragusa - P.Iva: 00838520880;
RITENUTO	di ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del D.lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii., e di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA) sul MePA;
PRECISATO	che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
PRECISATO	con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
VERIFICATO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
CONSIDERATO	che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
PRESO ATTO	che il RUP ha pertanto provveduto all'acquisizione del CIG (indicato in oggetto) e che il contributo dovuto all'ANAC risulta pari a € 0,00 per la stazione appaltante e a € 0,00 per l'operatore che risulterà aggiudicatario;
VISTI	gli schemi documentazione di <i>lex specialis</i> che pur non allegati alla presente determinano costituiscono parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a quanto indicato in oggetto;
VISTA	la documentazione richiesta e ricevuta e in particolare l' art. 52 comma 1 (Controllo sul possesso dei requisiti) prevede che nelle procedure di affidamento di cui all' articolo 50, comma 1, lettere a) e b) , di importo inferiore a 140.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni,

	anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
ACQUISITO D'UFFICIO	Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Annotazioni riservate – (ANAC) – Visura Camerale – Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (Agenzia delle Entrate).
PRESO ATTO	Che l'operatore economico ha reso le seguenti dichiarazioni, regolarmente sottoscritte e acquisite al Prot. n. 11975 del 21-12-2023: Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà e informative varie ai sensi degli artt. 46-477 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – assolvimento degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 – al Prot. n. 11978 del 21-12-2023: Dichiarazioni Anticorruzione – al Prot.n.11977 del 21.12.2023: Raccolta Policy.

**nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della
Pubblica Amministrazione»,**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

DECIDE

Art. 1

di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2023, l'Affidamento Diretto, del **rinnovo del contratto Argo Software, manutenzione e assistenza software, anno 2024 all'operatore** economico ditta ARGO SOFTWARE SRL Zona Industriale III Fase – 97100 Ragusa, P.Iva: 00838520880, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 3.820,00 IVA esclusa, + IVA pari al 22% ammonta ad €. 840,40, per un importo totale di €. 4.660,00;

Art. 2

di autorizzare la spesa complessiva di €. €. 4.660,00 IVA inclusa, da imputare al residuo passivo scheda Finanziaria Voce A2/01 e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025;

Art. 4

- Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa;

Art. 5

- Ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 è stato individuato quale Responsabile del Progetto il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosetta Morreale;

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell'Istituzione Scolastica

- AlboPretorio:
<https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27056>
- Sez. Amministrazione trasparente – bandi gare e contratti, ai sensi della normativa sulla trasparenza:
<https://amministrazionetrasparente.org/permalink/AGIC85800G/20250102/080173>

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosetta Morreale
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa